

FOGLIO INFORMATIVO PER LE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO FINALIZZATO (FIDEJUSSORE)
In vigore dal 1 ottobre 2020

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO

SG EQUIPMENT FINANCE ITALY S.p.A. - Gruppo Société Générale
Via Antonio Tolomeo Trivulzio, 7 - 20146 Milano
Tel.: +39 02 4654681 - Fax: +39 02 465468841
Iscritta nel Registro degli Intermediari Assicurativi sez. "E" n. E000408752 ed associata ASSILEA

L'intermediario può offrire i propri servizi per mezzo di un terzo soggetto che entra in contatto con il cliente. Nel sottostante riquadro vengono riportati i dati del soggetto terzo solo nel caso di offerta fuori sede.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA FIDEJUSSIONE

La conclusione dell'operazione di finanziamento finalizzato può essere subordinata al rilascio a favore dell'Intermediario di specifiche garanzie da parte di terzi, normalmente sotto forma di fidejussione.

Struttura e funzione economica

La fidejussione è un atto mediante il quale il fidejussore (soggetto terzo rispetto al debitore), obbligandosi personalmente verso il creditore garantisce quest'ultimo per l'adempimento delle obbligazioni assunte dal debitore principale. La fidejussione è efficace anche se il debitore principale non ne è a conoscenza.

Nell'operazione di finanziamento finalizzato il fidejussore garantisce l'Intermediario, nei limiti dell'importo stabilito nella fidejussione stessa, per l'esatto adempimento da parte del Cliente di tutte le obbligazioni assunte da quest'ultimo con la sottoscrizione del contratto di finanziamento.

Principali rischi

Tra i principali rischi tipici vanno tenuti presenti:

- il pagamento da parte del fidejussore di quanto dovuto dal Cliente in caso di inadempimento da parte di quest'ultimo;
- la validità della fidejussione anche in caso di invalidità o inefficacia dell'obbligazione garantita;
- l'obbligo al pagamento da parte del fidejussore in caso di inadempimento da parte del Cliente, a prima richiesta, senza necessità della costituzione in mora;
- la possibilità per il fidejussore di dover rimborsare all'Intermediario creditore le somme che quest'ultimo dovesse restituire in seguito all'annullamento, l'inefficacia o la revoca (anche fallimentare) dei pagamenti eseguiti dal Cliente (cd. reviviscenza della fidejussione);
- l'irrevocabilità della fidejussione sino alla completa estinzione di ogni obbligazione a carico del Cliente, dipendente dal contratto di finanziamento finalizzato.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO FINALIZZATO

Struttura e funzione economica

Per "finanziamento finalizzato" si intende l'operazione con la quale l'Intermediario erogante concede al Cliente un finanziamento destinato all'acquisto di determinati ed individuati beni e/o servizi relativi all'attività imprenditoriale o professionale svolta dal Cliente richiedente.

La funzione economica dell'operazione è quindi di finanziamento di un'attività produttiva; il rimborso del finanziamento avviene attraverso il pagamento di rate periodiche comprensive di capitale ed interessi.

Principali rischi

I rischi tipici dell'operazione di finanziamento finalizzato, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti del Cliente, sono di natura contrattuale ed economico-finanziaria.

Sul piano contrattuale il Cliente si assume tutti i rischi relativi ai beni e/o servizi oggetto del finanziamento finalizzato o alla loro fornitura, come la ritardata od omessa consegna da parte del fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi, la difformità o il cattivo funzionamento. Il Cliente, quale contraente nel rapporto di fornitura, può far valere i suoi diritti esclusivamente verso il Fornitore nei termini, secondo le modalità e nei limiti del contratto da lui stipulato col Fornitore stesso.

Sul piano economico-finanziario, il Cliente rimborserà il finanziamento secondo quanto previsto nel contratto mediante pagamento periodico di rate comprensive di capitale ed interessi regolate a tasso fisso. Trattandosi di tasso fisso il Cliente si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.

PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI

Il contratto di finanziamento finalizzato è strutturato di norma in due parti: nella prima parte (le Condizioni Generali di contratto) sono riportate le clausole contrattuali che disciplinano l'intero rapporto di finanziamento tra l'Intermediario ed il Cliente mentre nella seconda parte (le Condizioni Particolari di contratto) oltre alla descrizione dei beni e/o servizi oggetto del finanziamento e all'indicazione del suo Fornitore, sono esposti tutti i dati economici e finanziari previsti dal contratto, inclusi gli interessi di mora.

Aspetti specifici del rapporto contrattuale possono essere regolati anche mediante atti separati (cc.dd. appendici).

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

(I) Qualora si verifichi anche uno solo dei seguenti eventi, SG Equipment Finance Italy S.p.A. (di seguito, "SGEFI") potrà, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, risolvere il contratto di finanziamento finalizzato (di seguito, il "Contratto") ai sensi dell'art. 1456 del codice civile mediante comunicazione scritta inviata al Cliente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento:

- a) inadempimento da parte del Cliente all'obbligazione di rimborsare anche una sola rata del finanziamento con le

modalità indicate all'art. 4 delle Condizioni Generali di Contratto e nelle Condizioni Particolari;

- b) inadempimento da parte del Cliente in relazione anche ad una soltanto delle obbligazioni previste a suo carico ai sensi degli articoli 2 (Destinazione e disponibilità del finanziamento); 11 (Obblighi del Cliente) e 13 (Cedibilità del contratto, dei diritti da esso derivanti e dei beni) delle Condizioni Generali di Contratto;
- c) dati e informazioni forniti dal Cliente sulle sue condizioni patrimoniali e finanziarie non rispondenti al vero.

(II) Qualora si verifichi una delle ipotesi di risoluzione indicate al precedente punto I), il Cliente, salvo il diritto del Locatore di ottenere il risarcimento del maggior danno, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione di SGEFI che comunica di volersi avvalere della risoluzione, dovrà:

- a) pagare in un'unica soluzione a SGEFI un importo pari alla somma delle rate scadute e non pagate, del capitale residuo di cui alle rate a scadere, oltre eventuali interessi, spese, indennità ed oneri a vario titolo già maturati e non ancora versati;
- b) pagare a SGEFI - a titolo di penale - una somma pari a 3 (tre) mesi di interessi calcolati al Tasso Annuo Nominale indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto, maggiorata di 3 (TRE) punti percentuali, sull'ammontare del capitale ancora dovuto;
- c) pagare gli interessi di mora determinati nella misura prevista dal D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito il "D.lgs. 231/2002") fino ad avvenuto integrale adempimento di tutto quanto previsto in questo articolo.

(III) Qualora si verifichi anche uno solo dei seguenti eventi, SGEFI potrà a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, recedere dal Contratto mediante comunicazione scritta inviata al Cliente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento:

- a) il Cliente divenga insolvente, subisca protesti o procedure esecutive, chiedi di essere ammesso ad amministrazione controllata, a concordato preventivo, altre procedure pre-concorsuali o venga posto in liquidazione;
- b) il Cliente intenda cedere i Beni ai creditori, vendere l'azienda, cedere l'attività commerciale;
- c) in caso di mutamento delle condizioni economiche e patrimoniali del Cliente, riduzione delle garanzie esistenti all'inizio del finanziamento;
- d) cessazione dell'attività commerciale;
- e) riduzione della partecipazione detenuta dalla società controllante il Cliente (se presente) alla data della firma del Contratto.

Il Cliente si impegna pertanto a mettere a disposizione di SGEFI, su sua semplice richiesta, tutti i dati contabili ed extracontabili necessari per valutare la propria complessiva situazione economica e patrimoniale comprese l'eventuale permanenza delle garanzie economiche e patrimoniali esistenti alla data di sottoscrizione del Contratto.

(IV) In qualsiasi ipotesi di risoluzione ovvero di recesso dal Contratto il Cliente rimane vincolato al rispetto di tutte le obbligazioni previste a suo carico dal Contratto, ancorché non scadute, per spese, rimborsi, indennità, restituzioni, penali, spese di recupero crediti e risarcimento dei danni ulteriori. Ciascuna azione dovrà ritenersi cumulativa ed aggiuntiva rispetto ad ogni altro rimedio comunque previsto dalla legge o secondo equità a favore di SGEFI.

MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

Indipendentemente da ogni altra previsione contenuta nel Contratto, SGEFI potrà modificare unilateralmente le condizioni del Contratto non aventi ad oggetto i tassi di interesse qualora sussista un giustificato motivo e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 118 del D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Il Cliente riconosce ed accetta sin d'ora che costituisce giustificato motivo ogni evento che determina un aumento del rischio di credito a carico di SGEFI nei confronti del Cliente (ad esempio: un peggioramento del merito creditizio del Cliente, della sua affidabilità bancaria, della sua capacità di adempiere alle proprie obbligazioni) oppure un aumento dei costi operativi per SGEFI determinato, ad esempio, dall'introduzione di nuove norme di legge, dal mutato trattamento fiscale applicabile al contratto o a SGEFI o da mutate condizioni di mercato o ancora da una variazione di rilevanti ed oggettivi

parametri economici (ad esempio, variazione degli indici ISTAT (Istituto Centrale di Statistica).

La modifica unilaterale delle condizioni contrattuali sarà comunicata al Cliente con un preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente. La comunicazione contenente la proposta di modifica dovrà evidenziare la formula "*Proposta di modifica unilaterale del contratto*". La proposta di modifica si intende approvata se il Cliente non recede, senza spese, dal Contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto di ottenere l'applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni contrattuali praticate prima della proposta di modifica. Ricevuta la relativa comunicazione di recesso da parte del Cliente, SGEFI - mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento - comunicherà a quest'ultimo l'ammontare del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati calcolato con riferimento alla data della prima rata in scadenza successiva alla comunicazione del Cliente; il Cliente dovrà versare tale importo in un'unica soluzione entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione di SGEFI.

ESTINZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Il Cliente regolarmente adempiente - mediante comunicazione scritta - potrà richiedere a SGEFI di estinguere anticipatamente il Contratto. L'estinzione anticipata avverrà con effetto dalla prima scadenza di rata successiva alla data in cui il Cliente avrà fatto pervenire a SGEFI la relativa propria comunicazione.

Salvo i casi di inadempimento di cui all'art. 6 delle Condizioni Generali di Contratto, l'estinzione anticipata del Contratto comporterà a carico del Cliente il pagamento - in aggiunta al saldo del capitale residuo, degli interessi e degli oneri alla data dell'estinzione anticipata, di un corrispettivo per l'esercizio della facoltà di estinguere anticipatamente il Contratto pari al 2% del capitale residuo.

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE, LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

I) Per le controversie che dovessero sorgere in relazione all'interpretazione e all'applicazione del Contratto il Cliente potrà presentare reclamo a SGEFI per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o per via telematica (indirizzo postale: SG Equipment Finance Italy S.p.A. - Ufficio Reclami - Via Antonio Tolomeo Trivulzio n. 7 20146 Milano, indirizzo e-mail: ufficioreclami@sgef.it, fax: 02/465468841).

II) In relazione all'obbligo stabilito dall'art. 5, comma 1, del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 di esperire il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, i contraenti concordano - in attuazione del comma 5 del richiamato art. 5 - di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione all'interpretazione e all'applicazione del Contratto all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancariofinanziario.it) - iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia - in quanto Organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale.

Nel rispetto della libertà di scelta dell'organismo, i contraenti - anche dopo la sottoscrizione del Contratto - potranno comunque concordare di rivolgersi ad un altro organismo iscritto nel medesimo registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

III) Resta ferma, nei limiti previsti dalla normativa, la possibilità di attivazione del procedimento previsto dall'art. 128 bis del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e cioè il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, organismo di conciliazione stragiudiziale gestito dalla Banca d'Italia, con le modalità previste nel sito www.arbitrobancariofinanziario.it. Le Filiali della Banca d'Italia, oppure l'Intermediario, potranno fornire tutte le indicazioni necessarie in merito a questa procedura che parimenti assolve la condizione di procedibilità di cui al richiamato art. 5, comma 1.

In questo caso il Cliente dovrà obbligatoriamente e preventivamente presentare reclamo a SGEFI per lettera raccomandata con ricevuta

di ritorno o per via telematica all'Ufficio Reclami indicato al punto I) al quale SGEFI dovrà rispondere entro 30 (trenta) giorni. Se il Cliente non sarà soddisfatto o non avrà ricevuto esauriente risposta potrà attivare la procedura di conciliazione rivolgendosi all'Arbitro Bancario Finanziario.

IV) Se la procedura di conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, resta comunque salva la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria; a tal fine i contraenti dichiarano che unico Foro competente sarà quello del Tribunale di Milano, con espressa esclusione di qualsiasi altro Foro concorrente.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

In caso di cessazione per qualsiasi causa del rapporto contrattuale, SGEFI provvederà ad estinguere il rapporto entro 90 (novanta) giorni lavorativi bancari, qualora non si verificano cause impeditive non dipendenti dalle parti. Tale termine decorre dal momento in cui il Cliente ha adempiuto a tutte le richieste di SGEFI strumentali all'estinzione del rapporto.

LEGENDA

- **Beni:** sono i beni e/o licenze software e/o servizi (i "Beni"), descritti nelle Condizioni Particolari di contratto che sono stati scelti, concordati e trattati nelle proprie qualità e caratteristiche tecniche direttamente dal Cliente con il Fornitore;
- **Cliente:** è la persona fisica o giuridica che richiede un finanziamento finalizzato all'acquisto di determinati ed individuati Beni esclusivamente destinati allo svolgimento della propria attività imprenditoriale o professionale;
- **Condizioni Generali:** contengono le clausole contrattuali che disciplinano l'intero rapporto di finanziamento finalizzato fra l'Intermediario ed il Cliente;
- **Condizioni Particolari:** contengono la descrizione dei Beni oggetto del contratto di finanziamento finalizzato e l'indicazione del suo Fornitore nonché di tutti i dati economici e finanziari previsti dal contratto, ivi inclusi gli interessi di mora;
- **Estinzione anticipata:** è la facoltà concessa al Cliente di restituire anticipatamente la somma concessa in prestito con il finanziamento mediante le modalità indicate nel contratto;
- **Fideiussione:** è l'atto mediante il quale uno o più soggetti (terzi rispetto al debitore principale), si obbligano verso il creditore garantendo l'adempimento del debitore, fino a concorrenza di un importo massimo predeterminato;
- **Fornitore:** è il soggetto terzo presso il quale il Cliente acquista i Beni oggetto dell'operazione di finanziamento finalizzato;
- **Foro competente:** indica quale sia il giudice competente a decidere su una determinata causa;
- **Importo finanziato:** è l'importo finanziato dall'Intermediario destinato al pagamento del corrispettivo per l'acquisto dei Beni, relativi all'attività imprenditoriale o professionale svolta dal Cliente, indicati nelle Condizioni Particolari ed evidenziato nella fattura emessa dal Fornitore nei confronti del Cliente;
- **Indicatore Sintetico di Costo (ISC):** è l'indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e viene espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Nel calcolo dell'ISC sono compresi il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi, le spese di istruttoria della pratica nonché ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento. L'ISC è calcolato con la medesima formula finanziaria stabilita per il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), previsto dalla disciplina in materia di credito al consumo;
- **Intermediario:** è l'intermediario bancario o finanziario che eroga il finanziamento finalizzato all'acquisto dei Beni oggetto dell'operazione di finanziamento finalizzato;
- **Istruttoria:** è il procedimento di analisi e valutazione della concedibilità o meno del finanziamento richiesto dal Cliente;
- **Legge:** si intende qualsiasi legge, regolamento, disposizione di Autorità locale, normativa di settore, decreto, ordinanza, direttiva e/o regolamento comunitario, concesso e/o emesso da qualsiasi autorità competente anche in materia di sicurezza di funzionamento e/o utilizzo dei Beni;
- **Oneri:** si intende qualsiasi somma, costo, spesa o tributo, diretto o indiretto, inerente o conseguente anche in futuro, alla

sottoscrizione, esecuzione, registrazione e risoluzione del contratto o inerente i Beni, al loro acquisto o al loro utilizzo, che sono posti ad esclusivo carico del Cliente, anche se eventualmente anticipati dall'Intermediario;

- **Parti:** sono l'Intermediario ed il Cliente definiti congiuntamente;
- **Persona politicamente esposta:** sono le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami;
- **Rata:** è la somma, comprensiva di quota capitale e di quota interessi, che il Cliente deve corrispondere secondo la periodicità contrattualmente concordata per il rimborso del finanziamento;
- **Tasso di mora:** è il tasso dovuto dal debitore per il ritardato pagamento di una somma di denaro con il quale si calcolano gli interessi moratori;
- **Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG):** è l'indicatore del costo complessivo del finanziamento previsto dalla disciplina in materia di credito al consumo. Per le operazioni di finanziamento finalizzato alle imprese, la formula finanziaria stabilita per il TAEG viene utilizzata anche per calcolare l'ISC;
- **Tasso Annuo Nominale (TAN):** indica il tasso di interesse, espresso in termini annui, applicato nelle operazioni di finanziamento dagli Intermediari finanziari. È un tasso "puro", nel senso che indica il reale prezzo del servizio ricevuto, cioè il prezzo della disponibilità di una somma di denaro per un certo intervallo di tempo. In particolare, il TAN non tiene conto degli oneri aggiuntivi e accessori connessi all'operazione di finanziamento.
- **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM):** è il tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM relativo alla tipologia di operazione finanziaria ed alla relativa fascia di importo finanziato, aumentarlo della metà ed accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario finanziario non sia superiore;
- **Titolare effettivo:** è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività o, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità o ne risultano beneficiari;
- **Verbale di consegna, accettazione, installazione e collaudo:** è il documento, debitamente sottoscritto, con il quale il Cliente dichiara di accettare e gradire pienamente i Beni, da lui scelti, e di averne verificato il corretto funzionamento.